



REGOLAMENTO

DELLE SPESE IN ECONOMIA

E ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Art. 1 ***Oggetto***

Il presente regolamento disciplina il sistema della procedura di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia dei beni, servizi e lavori da parte di ARTI.

A tal fine è istituito l'Albo dei fornitori dell'ARTI, di seguito denominato Albo.

L'Albo contiene l'elenco delle ditte (di seguito anche denominate imprese) qualificate, per specializzazione, capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture occorrenti per il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 2 ***Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo***

Il presente disciplinare regola l'istituzione e il funzionamento dell'Albo contenente l'elenco delle ditte qualificate a concorrere alle procedure negoziali per l'acquisizione di beni, servizi e lavori dell'Agenzia.

L'Agenzia utilizza l'Albo quale strumento idoneo all'individuazione delle ditte qualificate a fornire i beni e i servizi di cui necessita per le procedure negoziali di cui al primo comma, applicando il criterio della rotazione, secondo le modalità disciplinate al successivo articolo 6 e salvo quanto disposto al comma successivo.

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare il fornitore sulla base dell'Albo ovvero qualora l'Agenzia, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, il provvedimento a contrattare deve motivare la decisione di interpellare soggetti o ditte non iscritte, indicando gli interessi pubblici che si intendono perseguire.

Con proprio provvedimento il Presidente dell'ARTI individua il Responsabile del Servizio acquisizioni in economia. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a proporre al Presidente dell'ARTI o, in sua assenza, al Direttore Amministrativo, la sottoscrizione del contratto o della lettera di ordinazione.

Art. 3 ***Tipologia delle spese in economia***

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di seguito indicati:

- a) cancelleria;



- b) prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico;
- c) mobili ed altre attrezzature da ufficio;
- d) libri e pubblicazioni;
- e) generi di monopolio e beni in regime di prezzi amministrati o sorvegliati;
- f) servizi di manutenzione di stampanti, fax, fotocopiatrici, personal computer, ecc.;
- g) servizi di gestione di database, estrapolazione e fornitura dati;
- h) servizi di traduzione testi;
- i) servizi di interpretariato;
- j) servizi di grafica;
- k) servizi di tipografia e stampa;
- l) servizi di ristorazione e catering;
- m) servizi di organizzazione convegni, conferenze e fiere;
- n) servizi di produzione audio-video;
- o) servizi di assicurazione o brokeraggio assicurativo;
- p) servizi di trasmissione, spedizione e consegna;
- q) agenzie di viaggio;
- r) servizi di autotrasporto e taxi;
- s) servizi per i corsi di formazione del personale;
- t) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- u) lavori di manutenzione edile e di restauro relativi ad immobili, installazione, manutenzione e riparazione di impianti (elettrico, termoidraulico, di condizionamento, di sicurezza, di telefonia e trasmissione dati, ecc.);
- v) acquisizioni previste dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

Le Imprese saranno invitate a presentare offerta secondo l'ordine di iscrizione, nell'ambito di ciascuna categoria, nel rispetto del principio di rotazione.

L'acquisizione in economia potrà essere effettuata:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiale e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Art. 4 ***Istituzione dell'Albo***



Con specifico avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, in estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente diffusione locale, l'ARTI rende noto di voler istituire l'Albo dei fornitori di beni e servizi nelle categorie individuate nel precedente articolo.

Con medesimo avviso l'ARTI indica le modalità di iscrizione all'Albo.

I soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco dovranno presentare apposita domanda, da aggiornare ogni anno, sulla base del fac-simile scaricabile sul sito dell'ARTI all'indirizzo www.arti.puglia.it.

Detta domanda dovrà contenere, pena il mancato inserimento in elenco:

- a) dichiarazione con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- b) dichiarazione attestante il possesso del fatturato relativo alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre esercizi. In alternativa a tale dichiarazione ed esclusivamente per quanto concerne i lavori citati al punto v) del precedente articolo 3, le imprese dovranno produrre dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28 del DPR 34/2000 ovvero Attestazione SOA;
- c) fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente.

L'iscrizione all'Albo viene disposta con provvedimento del Presidente dell'Agenzia.

Art. 5

Limite massimo per ciascuna spesa

Il limite massimo per ciascuna spesa è stabilito in euro 19.999,00 (al netto di IVA).

Tali spese sono disposte mediante contratto o ordinativo a firma del Presidente dell'ARTI o del Direttore Amministrativo.

E' fatto divieto di frazionare la spesa al fine di eludere il limite massimo fissato nel presente Regolamento.

Le imprese iscritte nell'albo fornitori hanno diritto di essere avvisate singolarmente da parte della stazione appaltante nel caso di bandi di gara indetti secondo le procedura di legge per importi superiori e relativi al settore merceologico di iscrizione.

Art. 6

Procedura per l'acquisto

Per le spese in economia saranno interpellate almeno tre ditte comprese nell'Albo dei fornitori, per la categoria attinente alla spesa da sostenere, rispettando il principio della rotazione e l'ordine di iscrizione determinato dalla data di ricezione della domanda di iscrizione.

Nelle more della formazione dell'Albo dei fornitori è consentito il ricorso al libero mercato nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Le Ditte saranno interpellate via fax o via posta elettronica, con fissazione del termine di offerta non inferiore a cinque giorni dalla data dell'invito. Nei casi di massima urgenza tale termine potrà essere



ridotto a tre giorni. Nel caso di prestazioni complesse, esso dovrà essere non inferiore a sette giorni. Nel caso di lavori di cui alla lettera v) del precedente articolo 3 esso non dovrà essere inferiore a giorni quindici.

La lettera d'invito dovrà contenere, di norma, i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- i prezzi;
- le modalità di pagamento;
- l'informazione circa l'obbligo di rilasciare dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- quant'altro ritenuto opportuno o necessario per meglio definire la natura dell'intervento;
- il responsabile del procedimento se diverso dal Responsabile del servizio acquisizioni in economia.

Potrà prescindere dalle formalità descritte nei precedenti commi:

- quando la spesa sia di importo non superiore ai tremila euro (al netto di IVA);
- quando si tratti di acquisti di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale (cd. Esclusività) o di beni e servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti (cd. Infungibilità).

Art. 7 ***Pagamenti***

Il termine di pagamento delle fatture deve essere fissato non prima di trenta giorni dalla data di presentazione della fattura e non oltre novanta giorni da tale data previa, comunque, verifica positiva del lavoro effettuato o del servizio prestato; verifica da effettuarsi ad opera del Responsabile del servizio acquisizioni in economia o suo delegato entro quindici giorni dal completamento del lavoro o del servizio.

Art. 8 ***Aggiornamento dell'Albo e Cancellazione***

L'Albo ha validità annuale con scadenza ad ogni 30 giugno. Entro tale data le imprese che abbiano interesse dovranno presentare l'istanza di nuova iscrizione ovvero l'aggiornamento dei requisiti soggettivi ed economici per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco per i successivi dodici mesi, sulla base del fac-simile scaricabile sul sito www.arti.puglia.it.



Le domande vanno inviate all'Agenzia al seguente indirizzo:

ARTI
Strada per Casamassima, km 3
70010 Valenzano (BA)

o consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Agenzia. In relazione alla data di scadenza, farà fede la data del timbro postale o di apposizione del protocollo d'ingresso in caso di consegna a mano. L'ARTI declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito dovuto a disagio postale.

Si procederà alla cancellazione dell'impresa dall'elenco sei seguenti casi:

- a) allo scadere del 30 giugno di ogni anno, in assenza di aggiornamento di cui al precedente articolo;
- b) qualora l'Impresa non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella lettera d'invito, ovvero nel caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 163/06;
- c) in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile alla responsabilità dell'aggiudicatario.

Art. 9

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento e per le spese di importo pari o superiore ad euro 20.000,00 e fino ad euro 130.000 (al netto di IVA), si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 ed all'art. 125 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163.